



CAMERA DI COMMERCIO  
SASSARI

## **REGOLAMENTO**

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE  
IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL'ESTERO

Approvato nella seduta della Giunta camerale del 29 Gennaio 2024



### Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, oltre alle iniziative organizzate direttamente, mette a disposizione delle imprese, con sede nel territorio di propria competenza, contributi a fondo perduto allo scopo di favorire la partecipazione a Fiere e Mostre in Italia e all'estero, nel rispetto della legislazione vigente "de minimis".

### Art. 2 Manifestazioni riconosciute ai fini del contributo

Sono ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini svolte in Italia e all'estero alle quali le imprese partecipano con uno spazio, fisico o virtuale, dedicato.

Sono altresì ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini organizzate in modalità digitale.

Non è riconosciuta ai fini del contributo la partecipazione a convegni, seminari informativi o iniziative similari, né la partecipazione a Mostre, Fiere, BtoB nella veste di semplici visitatori.

### Art. 3 Beneficiari

Sono soggetti finanziabili le imprese che abbiamo i seguenti **requisiti generali**:

- siano regolarmente iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Sassari;
- abbiano la sede legale nel territorio di competenza della C.C.I.A.A. di Sassari;
- siano attive, non siano assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata al momento della presentazione della domanda;
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale<sup>1</sup>. Ai fini del presente Regolamento si considera regolare con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che presenta uno stato di insolvenza pari o inferiore a 10,00 euro per anno come risultante dalla banca dati camerale;
- siano in regola con gli obblighi contributivi<sup>1</sup> ;
- siano in regola e rispettino quanto previsto dai Regolamenti "de minimis " di cui all'art.11;
- non abbiano, al momento della domanda nonché a quello della concessione, forniture in essere con la Camera di Commercio di Sassari, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 del 06/07/2012, convertito nella L. 07/08/2012, n. 135.<sup>2</sup>
- l'accesso al fondo fiere, di norma, è riservato solo alle aziende che veicolano il logo camerale<sup>3</sup>. L'utilizzo del logo camerale **non costituisce diritto** all'ottenimento del contributo.

<sup>1</sup> In caso di Diritto Camerale annuale o Dure irregolari, l'interessato potrà regolarizzare la propria posizione secondo le procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

<sup>2</sup> Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

<sup>3</sup> In caso di mancata veicolazione da parte dell'azienda del logo camerale, il Segretario Generale ne verificherà la motivazione: se il mancato utilizzo è dovuto a cause di forza maggiore, l'istruttoria della pratica seguirà l'ordine di protocollo, in caso contrario verrà respinta. La motivazione non può essere correlata/conseguenza del mancato o ritardato invio della Comunicazione di Partecipazione.



#### **Art. 4 Spese ammissibili ed escluse**

Sono ammissibili le spese, al netto dell' IVA sostenute dall'impresa richiedente per:

- affitto dello spazio espositivo, allestimento e servizi fieristici di supporto;
  - iscrizione alle piattaforme digitali e altri servizi fieristici forniti dagli organizzatori;
  - trasporto dei prodotti/materiali da esporre, incluso il noleggio del furgone/camion;
  - viaggio effettuato con ferroviari, aerei o navali con i limite massimo di 2 rappresentanti per impresa richiedente;
  - spese di solo pernottamento con il limite di importo massimo di euro 300,00 al giorno per impresa richiedente nel limite di massimo euro 200,00 a persona;
  - spese per servizi resi da Camere di Commercio italiane all'estero, spese per servizi resi e/o quota di partecipazione ad iniziative organizzate dall'Azienda Speciale Promocamera.
- Sono escluse le spese per:**
- taxi, noleggio auto, pedaggi autostradali, carburante;
  - tram, metropolitana, autobus e altri messi di trasporto non indicati tra le spese ammissibili;
  - colazioni, pasti o altre consumazioni;
  - hostess e interpretariato;
  - materiale promozionale, packaging, ecc... ;
  - tutto quanto non specificatamente previsto tra le spese ammissibili.

#### **Art. 5 Presentazione della Preventiva Comunicazione di Partecipazione**

I soggetti interessati ad accedere ai contributi di cui al presente regolamento dovranno presentare la "*Comunicazione di Partecipazione*", preferibilmente, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione cui intendono partecipare, utilizzando la modulistica e le istruzioni presenti sul sito dell'Ente camerale [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it) .

L'Ufficio competente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di partecipazione, invita l'azienda al ritiro del Totem, contenente il logo camerale da veicolare durante la manifestazione cui partecipa.

In caso di ritardo nell'invio della Comunicazione di partecipazione da parte dell'impresa, l'Ufficio competente non garantisce la trasmissione del relativo invito al ritiro del Totem.

#### **Art. 6 Presentazione della Domanda di Contributo**

La "*Domanda di Contributo*" va presentata a manifestazione conclusa.

La "*Domanda di Contributo*" deve essere inviata, a pena di irricevibilità:

- secondo le modalità pubblicate nel sito camerale, [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it).
- secondo il modello pubblicato sul sito [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it), firmato dal legale rappresentante dell'impresa

La "*Domanda di Contributo*" deve pervenire entro **60 giorni di calendario** dalla data di chiusura della manifestazione cui si è partecipato.

**Nel caso in cui la manifestazione si svolga nel mese di DICEMBRE la domanda di contributo deve pervenire entro il 31 GENNAIO dell'anno successivo.**



**Le domande pervenute oltre i termini indicati sono considerate inammissibili e pertanto escluse dal contributo.**

Alla Domanda di Contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dei documenti di spesa per i quali si richiede il contributo, riportate nel rendiconto analitico e debitamente quietanzati.  
Le fatture relative alle spese ammissibili devono contenere il dettaglio delle singole voci di spesa e devono essere correlate alla manifestazione cui si è partecipato.  
Le forme di quietanza ammesse sono le seguenti:
  - copia ricevuta bancaria da cui risulti l'effettivo pagamento da parte dell'impresa richiedente ( non è sufficiente l'ordine di pagamento);
  - copia dell'estratto conto intestato all'impresa richiedente dove compaia il chiaro riferimento al pagamento della spesa di cui si chiede il rimborso (la voce andrà evidenziata all'interno dell'estratto conto);
- foto dello stand aziendale che documenti l'esposizione del totem contenente il logo camerale;
- copia della domanda di adesione inoltrata all'Ente fiere o altro Ente organizzatore;

I documenti di pagamento, se redatti in lingua diversa da quella italiana, inglese, francese o spagnola, devono essere tradotti in lingua italiana da un traduttore accreditato presso il Tribunale o il Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalle C.C.I.A.A.

Nel caso in cui la valuta utilizzata fosse diversa dall'euro, occorre indicare i tassi di cambio correnti nel periodo di emissione del documento di spesa, desumibili dai documenti di cambio valuta; in assenza l'Ufficio competente rileverà il cambio valuta attraverso portali web.

#### **Art. 7 Esame della “Domanda di Contributo” e ammissione al contributo**

L'Esame della “Domanda di contributo” avverrà a cura del Servizio Promozione Economica.

L'Ufficio competente entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta ne verifica la completezza e il contenuto.

- Se la documentazione è **completa**, conclusa l'istruttoria, trasmette la pratica al Segretario Generale.
- Se la documentazione è **incompleta** o sono necessari chiarimenti/regolarizzazioni il funzionario incaricato invia comunicazione scritta al richiedente fissando un termine di **15 giorni di calendario**, entro il quale l'impresa interessata dovrà fornire la documentazione integrativa o i chiarimenti/regolarizzazioni richiesti.  
In caso di mancata o insufficiente risposta dell'interessato, entro il termine prestabilito, verrà trasmesso un Preavviso di rigetto ai sensi della L. 241/90, fissando un termine di **10 giorni di calendario** entro cui l'impresa può presentare osservazioni, memorie e/o controdeduzioni, eventualmente anche corredate da documentazione, relative alle mancanze evidenziate.
- L'ammissione del contributo e l'ammontare dello stesso, come pure l'inammissibilità della richiesta, saranno determinati con atto del Segretario Generale, nei limiti del fondo stanziato<sup>4</sup> e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento.

<sup>4</sup> In caso di incapienza del fondo, la domanda verrà posta in lista d'attesa e riesaminata nell'ipotesi di ricostituzione del fondo stesso, o nel caso in cui si verificano revoche e/o rinunce al contributo da parte di soggetti ammessi.



- Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento, sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata (PEC), ad un indirizzo (PEC) che dovrà essere dichiarato dal richiedente nella "Domanda di Contributo". In assenza dell'indicazione della casella PEC verrà utilizzata quella depositata presso il registro delle imprese.
- L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per l'indicazione di Pec non corretta e/o non presidiata o non depositata al registro delle imprese.

#### **Art. 8 Misura del contributo**

Per le manifestazioni alle quali le imprese partecipano con uno proprio spazio dedicato, la misura del contributo alle spese sostenute, tra quelle ritenute ammissibili dal presente regolamento, non potrà essere superiore al:

- 50% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte in Italia e virtuali;
- 60% delle spese ammissibili per le manifestazioni svolte all'estero.

Il Contributo massimo concedibile per la partecipazione alle manifestazioni di cui al precedente art. 2 è pari a:

- € 1.250,00 se si partecipa a manifestazioni in Sardegna e/o a manifestazioni virtuali;
- € 2.500,00 se si partecipa a manifestazione nel resto dell'Italia;
- € 3.000,00 se si partecipa a manifestazione all'estero.

Ciascuna impresa, con riferimento alle manifestazioni cui partecipa nell'arco di un anno solare, potrà ricevere un contributo massimo pari a € 3.000,00 ampliabile a € 4.000,00 se l'impresa partecipa anche a manifestazioni all'estero.

In caso di contributi concessi anche da altri soggetti l'intervento finanziario camerale sarà riferito solo alle voci di spesa non finanziate da questi ultimi. Onde evitare sovrapposizioni con l'attività promozionale della R.A.S. e delle agenzie regionali, le spese di compartecipazione a stand sub concessi dai citati enti non saranno ammissibili ai fini della rendicontazione del fondo Fiere camerale.

#### **Art. 9 Cause di Irricevibilità**

La domanda di contributo è Irricevibile nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle modalità di trasmissione pubblicate nel sito camerale [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it).
- mancato utilizzo della modulistica/format disponibile sul sito camerale [www.ss.camcom.it](http://www.ss.camcom.it);
- domanda di contributo non firmata dal titolare/legale rappresentante;
- assenza del documento di identità del titolare/ legale rappresentante dell'impresa, in caso di firma autografa;

Al verificarsi di una delle cause di irricevibilità, l'Ufficio competente non procede all'istruttoria e invia la comunicazione di irricevibilità vitando l'impresa a trasmettere una regolare domanda di contributo.

#### **Art. 10 Cause di Inammissibilità**

La domanda di contributo è Inammissibile nei seguenti casi:

- partecipazione a eventi non riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;



- mancato possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti nel modulo reso disponibile sul sito dell'Ente camerale nonché quelle prive della documentazione necessaria;
- mancata presentazione della domanda di adesione inoltrata all'Ente fiere o altro Ente organizzatore ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
- domanda pervenuta oltre i termini indicati all'art. 6 del presente regolamento;
- mancata o insufficiente risposta al preavviso di rigetto di cui all'art.7.

Al verificarsi di una delle cause di cui al presente articolo la domanda sarà dichiarata inammissibile con atto del Segretario Generale.

#### **Art. 11 Regime di Concessione: De minimis**

Il contributo è erogato in regime "De Minimis":

- Alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE 2023/2831 (o successivi) della Commissione del 13/12/2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni.

- alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti "de minimis" contenute nel Regolamento UE 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.

- Alle imprese operanti nel settore della pesca, gli aiuti, verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE 717/2014 (o successivi) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in GUUE serie L n. 190/45 del 26.06.2014 e sue modifiche ed integrazioni fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.

- Il presente Regolamento recepisce e si adegua in automatico agli aggiornamenti e alle nuove edizioni dei regolamenti comunitari in tema de minimis.